



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Responsabile di settore Antonino Mario MELARA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23150 - Data adozione: 29/12/2021

Oggetto: REg. (UE) 1305/2013 - FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando attuativo "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani" - annualità 2019: modifica del termine ultimo per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD026039

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla estione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Regolamento di esecuzione 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto che il regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile per il periodo di programmazione 2014-2022;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022 che prevede l'estensione del periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.1586 del 16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione Disposizioni specifiche per l'attuazione del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani - annualità 2019" e ss.mm.ii.;

Considerato che la suddetta Delibera di Giunta stabilisce che il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per l'assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso concludersi entro il 31/03/2023 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a quella data;

Tenuto conto che la data finale del 31/03/2023 era stata fissata in modo da assicurare la piena rendicontabilità alla Commissione europea degli aiuti erogati entro il 31/12/2023;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 che all'articolo 1 ha prorogato la programmazione 2014 – 2020 fino al 31/12/2022 e tenuto conto che conseguentemente è stato spostato al 31/12/2025 il termine ultimo per la rendicontazione alla Commissione europea della spesa relativa al periodo di programmazione 2014-2022;

Vista la DGR n.1392 del 27/12/2021 che dà mandato a quest'ufficio di modificare l'Allegato A al bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani annualità 2019" per modificare la scadenza massima della durata del Piano di Sviluppo Aziendale dal 31/03/2023 al 31/12/2024, in linea con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2020/2220 che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31/12/2022 spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo per la rendicontazione alla Commissione europea della relativa spesa;

Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 e ss.mm.ii, ed in particolare l'Allegato "A", con il quale è stato approvato il bando attuativo "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2019" ;

Ritenuto quindi necessario modificare la scadenza massima della durata dei Piani di Sviluppo Aziendali presentati dai beneficiari del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani - annualità 2019" e ss.mm.ii, dal 31/03/2023 al 31/12/2024;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'Allegato A al bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto giovani -annualità 2019" approvato con decreto dirigenziale n.21112 del 19/12/2019, nel seguente modo:

-al paragrafo 3 "Il Piano di Sviluppo Aziendale" sostituire il secondo e terzo capoverso come segue:

"Il Piano di Sviluppo aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per l'assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso concludersi entro il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a tale data.

Il mancato rispetto del termine di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale riportato nel contratto per l'assegnazione dei contributi determina la decadenza della domanda di aiuto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe che, se concesse, devono comunque garantire una durata del Piano di Sviluppo Aziendale non superiore a 36 mesi o non oltre il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a questa data";

- al paragrafo 6.9.2 "Termine finale" sostituire il primo capoverso come segue:

"Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà concludersi entro il termine indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe che, se concesse, devono comunque garantire che la durata del piano aziendale non sia superiore a 36 mesi o superi il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a questa data".

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di modificare l'Allegato A al bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto giovani -annualità 2019" approvato con decreto dirigenziale n.21112 del 19/12/2019, nel seguente modo:

- **al paragrafo 3 "Il Piano di Sviluppo Aziendale"** sostituire il secondo e terzo capoverso come segue:

"Il Piano di Sviluppo aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per l'assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso concludersi entro il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a tale data.

Il mancato rispetto del termine di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale riportato nel contratto per l'assegnazione dei contributi determina la decadenza della domanda di aiuto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe che, se concesse, devono comunque garantire una durata del Piano di Sviluppo Aziendale non superiore a 36 mesi o non oltre il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a questa data";

- **al paragrafo 6.9.2 "Termine finale"** sostituire il primo capoverso come segue:

"Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà concludersi entro il termine indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe che, se concesse, devono comunque garantire che la durata del piano aziendale non sia superiore a 36 mesi o superi il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a questa data".

2) di trasmettere il presente atto ad ARTEA e agli Uffici competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per quanto di loro competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE